



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 DEL 23-12-2024

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 - ANNO 2023 - APPROVAZIONE

**Proposta del Responsabile
Finanziario Dott.ssa Valeria
Vellone**

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

1. "...le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATI:

-l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 23 del 28-09-2017 con il quale questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette,

predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

DATO ATTO che questo Ente con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 01/09/2023 ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs.267/2000;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Orta di Atella e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già

costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro

fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n.11 del 13/07/2023 avente a oggetto l'individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Orta di Atella dell'esercizio 2022;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 19/09/2023 avente a oggetto la rideterminazione degli enti e delle società partecipate costituenti il gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Orta di Atella dell'esercizio 2022 e la definizione del perimetro di consolidamento per l'anno 2022;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n.11 del 23/12/2024 avente a oggetto l'individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Orta di Atella dell'esercizio 2023;

DATO ATTO che con la precitata deliberazione si è proceduto ad approvare l'elenco degli organismi che rientrano nel perimetro di consolidamento dei bilanci, di seguito indicati:

| Denominazione | Codice Fiscale | Categoria | % part.ne | Anno di riferimento bilancio |
|------------------------|----------------|---------------------------------|-----------|------------------------------|
| Ente d'Ambito Caserta | 93111100611 | 3. Ente strumentale partecipato | 2,94 | 2022 |
| Acquedotti scpa | 2795950613 | 5. Società partecipata | 36,25 | 2022 |
| Asmenet scarl | 5166621218 | 5. Società partecipata | 0,73 | 2022 |
| Ente Idrico Campano | 8787891210 | 3. Ente strumentale partecipato | 0,4604 | 2022 |
| Asmel Consortile Scarl | 12236141003 | 5. Società partecipata | 0,189 | 2022 |

DARSI ATTO che con Delibera di C.C. n. 23 del 27/09/2023 è stato approvato il bilancio consolidato anno 2022;

PRESO ATTO che l'Ente D'ambito Caserta e l'Ente Idrico Campano, in quanto enti pubblici economici non sono soggetti al piano di razionalizzazione;

VISTA la nota del Segretario Generale prot. 20717 del 26.10.2023 avente ad oggetto: *Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – di cui al Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, pubblicato nella GU n.304 del 30 dicembre 2022 e in vigore dal 31 dicembre 2022. Predisposizione Relazione e obblighi di trasparenza*, indirizzata al Responsabile del Settore LL.PP. e Patrimonio, con la quale chiedeva la predisposizione della Relazione sulla scelta della modalità di gestione dei servizi pubblici locali, come previsto dall'art. 14, comma 3 del succitato Decreto, tra cui anche il servizio idrico che allo stato viene gestito in concessione dalla società Acquedotti S.c.p.a.;

CONSIDERATO che il provvedimento da adottare in Consiglio Comunale di razionalizzazione delle partecipate entro il 31 dicembre rappresenta un atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

DATO ATTO altresì, che la società Asmenet SCARL nel triennio precedente non ha conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro e pertanto, dovrebbe essere alienata oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la sua razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

TENUTO CONTO che la stessa svolge prevalentemente servizi di e-government, servizi di informazione e altri servizi informatici gratuiti che allo stato attuale motivano le ragioni del mantenimento;

TENUTO CONTO ancora che la società ASMEL S.c.a.r.l. è stata acquisita nel corso dell'anno della rilevazione (2022), pertanto sarà inserita come nuova partecipazione e le ragioni del suo mantenimento sono ravvisabili nell'erogazione all'ente di una pluralità di servizi di supporto utili ad una struttura gestionale, quale quella dell'ente, carente di personale;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata e confermando integralmente il piano di razionalizzazione di cui all'atto consiliare n. 31/2023, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori di cui al Verbale n. 50 del 22/12/2023 prot.n. 24931/2023;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; **Visto** il d.Lgs. n. 267/2000; **Visto** lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1. Di approvare** la ricognizione al **31 dicembre 2023** delle società in cui il Comune di Orta di Atella detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;
- 2. Di prendere atto** che la ricognizione effettuata *non prevede* un nuovo piano di razionalizzazione;
- 3. Di precisare** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
- 4. Di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
- 5. Di comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
- 6. Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

PARERI RIPORTATI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO

(Art. 49 - comma 1° e 147 bis - del D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere in ordine alla Regolarità Tecnica

Orta di Atella li,

Il Responsabile del Settore interessato

Valeria Vellone

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 - comma 1° e 147 bis - del D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere in ordine alla Regolarità Contabile

Orta di Atella li,

Il Responsabile del III Settore Finanziario

Valeria Vellone